



# Città metropolitana di Venezia

## SCHEMA DI CONVENZIONE

### TRA

**La Città metropolitana di Venezia**, (di seguito semplicemente “*Città metropolitana*”) C.F. 80008840276, nella persona del dott. Stefano Pozzer in qualità di dirigente dell’Area gare e contratti, domiciliato per la carica presso la stessa, in Venezia, San Marco 2662, il quale interviene nel presente atto in sua rappresentanza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 267/2000, a ciò autorizzato dalla deliberazione del Consiglio metropolitano n. \_\_\_\_\_ con il quale vengono demandati allo stesso dirigente i poteri necessari per l’espletamento delle funzioni della Stazione Unica Appaltante

### E

**L’Ente denominato** \_\_\_\_\_, (di seguito semplicemente “*Ente aderente*”) con sede a \_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ - - C.F. e P. I.V.A. \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso lo stesso, il quale interviene nel presente atto in sua rappresentanza, in forza della determina/delibera n. \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

-il 1° aprile 2023 è entrato in vigore, con i relativi allegati, il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” ( in seguito “*Codice*” ovvero “*Codice dei Contratti pubblici*”), mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023;

-l'art. 62, commi 1 e 2 del Codice, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del medesimo Codice;

-l'art.62, comma 6 del Codice, prevede che le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1.000.000 di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

- l'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 al Codice, definisce la “*centrale di committenza*” come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce “*attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza*”;

- l'art. 62, comma 7, del Codice, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1 e che in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
- e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);

- l'art. 62, comma 10, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;

- l'art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c);

- l'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 al Codice, stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;

- l'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che per "*attività di committenza ausiliaria*" si intende le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata";

- l'articolo 63, comma 1, dispone che "*Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62 è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;*

- l'articolo 63, comma 4, stabilisce che, in sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'art. 63, comma 1, primo periodo;

- l'art. 1, comma 44, lettera c), della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", prevede che "*D'intesa con i comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni di*

*predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;*

- l’art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, *“i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”*;
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 2/12/2014 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia presso l’Area gare e contratti all’interno della macrostruttura dell’Ente e ne sono state definite le relative competenze e funzioni;
- in data 23/06/2023 la Città metropolitana di Venezia è stata iscritta con riserva nell’elenco ANAC delle stazioni appaltanti qualificate con il livello L1 e SF1;
- l’art. 30, comma 1, del D.lgs. 267/2000 prevede che *“al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”*;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 Oggetto della convenzione e ambito di applicazione**

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Stazione Unica della Città metropolitana di Venezia (in seguito *“SUA VE”*) e l’Ente aderente per lo svolgimento delle procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici per

l'acquisto di beni, servizi o l'esecuzione di lavori per importi pari o superiori al limite di importo per l'affidamento diretto o, per i soli lavori, superiori all'importo di cui all'art. 62, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.

2. La Città metropolitana di Venezia opera come Stazione Unica Appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 62, 63, commi 1 e 4, del Codice e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo, in favore dell'Ente aderente le attività di committenza descritte nelle premesse e nella presente convenzione.

3. L'esecuzione della Convenzione e lo svolgimento delle attività ivi disciplinate si conforma ai principi generali del Codice dei Contratti pubblici nonché a quelli dell'azione amministrativa, in particolare, ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

4. In caso di servizi o forniture di particolare complessità o in caso di esigenze comuni a più Enti aderenti, la SUA VE potrà svolgere la procedura di affidamento su delega anche per più Enti aderenti mediante suddivisione in lotti.

5. Relativamente alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, gli Enti aderenti potranno avvalersi della SUA VE per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore a 140.000 euro per servizi e forniture e pari o superiore a 150.000 euro per lavori, e comunque in tutti i casi in cui la disciplina di riferimento lo richieda.

6. Per quanto riguarda i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, l'Ente aderente può avvalersi della S.U.A.VE se in possesso della qualificazione di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4.

7. La S.U.A. VE ha sede presso la Città metropolitana di Venezia, ubicata in via Forte Marghera n. 191, Mestre - Venezia.

## **Art. 2 Attività escluse**

1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione gli affidamenti per i quali risulti obbligatorio, per l'Ente aderente, il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore di riferimento, nonché le procedure di gara che per legge l'Ente aderente può svolgere autonomamente.
2. La S.U.A. VE si riserva la facoltà di dare supporto all'Ente aderente, in caso di espressa richiesta da parte di quest'ultimo, anche per lo svolgimento delle procedure relative all'affidamenti di lavori di importo compreso tra la soglia dell'affidamento diretto ed euro 500.000,00, sulla base della propria programmazione annuale e dei carichi di lavoro.

### **Art. 3 Raccolta dei fabbisogni e attività di programmazione**

1. Per consentire un'adeguata ed efficace programmazione delle attività e individuare eventuali possibili meccanismi di razionalizzazione degli acquisti, ciascuno Ente aderente trasmette alla S.U.A. VE, il proprio Programma recante l'elenco delle procedure che intende affidare tramite la S.U.A. VE nell'arco del triennio successivo, entro il 15 settembre di ogni anno, corredato da tutte le informazioni necessarie per la corretta predisposizione degli atti di gara, inclusa l'indicazione delle scadenze temporali per l'avvio o la conclusione delle procedure anche derivanti dalle condizioni poste da eventuali finanziamenti ottenuti.
2. Sulla base dei fabbisogni ricevuti, la SUA VE, definisce il Programma delle procedure che saranno svolte nell'arco del triennio, all'interno del quale sono indicate:
  - le procedure che saranno svolte nell'arco del triennio;
  - le tempistiche stimate per ciascuna procedura;
  - eventuali scadenze da rispettare da parte degli Enti aderenti.
3. Il Programma della SUA VE è definito previa valutazione dei seguenti elementi:
  - il tipo di procedura da svolgere e la sua complessità, l'oggetto dell'affidamento e il criterio di selezione delle offerte;

- la possibilità di accorpare procedure relative a due o più Enti aderenti, in presenza di fabbisogni omogenei e scadenze compatibili, in applicazione dei principi di economicità, efficacia, efficienza e razionalizzazione dell'azione amministrativa;
- la sussistenza di oggettive condizioni di urgenza, purché compatibili con le tempistiche della procedura, con particolare riguardo alla necessità di rispettare eventuali termini connessi all'erogazione e impiego di finanziamenti o all'esigenza di garantire servizi pubblici essenziali destinati alla collettività;
- procedure di affidamento per le quali è obbligatorio il ricorso alla S.U.A. o comunque per le quali l'Ente aderente non possa procedere direttamente.

4. Il Programma con le relative tempistiche di svolgimento delle procedure verrà predisposto dalla SUA VE sulla base degli elementi sopra descritti e condiviso con gli Enti aderenti.

5. Nell'arco dell'anno, la S.U.A. VE potrà valutare eventuali richieste non previste nel Programma, ai fini dell'aggiornamento dello stesso, compatibilmente con le procedure già stabilite e pianificate, tenuto conto degli elementi di cui al comma 3 del presente articolo e del carico di lavoro già assunto.

6. Qualora l'Ente aderente non rispetti le tempistiche indicate dalla S.U.A. per le procedure inserite nel Programma, avuto riguardo alle attività di propria competenza, le stesse non potranno essere svolte nell'anno corrente ma dovranno essere riproposte l'anno successivo.

7. Si precisa che solo in sede di prima applicazione della presente Convenzione, la SUA VE comunicherà all'Ente aderente le modalità e tempistiche per la trasmissione da parte dell'Ente aderente medesimo del proprio Programma con l'elenco delle procedure.

#### **Art. 4 Nomina di soggetti responsabili, progettazione della gara e avvio della procedura**

1. Per ciascuna procedura svolta in applicazione della presente Convenzione:

a) l'Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del Codice relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro pubblico e del servizio e della fornitura, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;

b); la SUA VE nomina il Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), come prevede il comma 9 dell'art. 15 del Codice, che svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della L. 241/1990, relativamente alla fase di gestione della procedura di gara, assicurando il corretto svolgimento delle attività di competenza della S.U.A., come previste nella presente Convenzione.

2. Il RUP e il RPS coordinano le proprie attività sulla base del principio di leale collaborazione e concordando di volta in volta le modalità di comunicazione ritenute di volta in volta più opportune.

3. Con riferimento alle procedure da svolgere, la SUA VE e l'Ente aderente avviano l'attività di collaborazione volta a definire il contenuto degli atti di gara, nei tempi previsti e secondo le rispettive competenze, come definite dalla presente Convenzione.

Conclusa detta attività, L'Ente aderente trasmette alla S.U.A. VE la "*Richiesta di avvio della procedura*" corredata dalla determina a contrarre e dei documenti necessari. La SUA VE procede quindi alla predisposizione e sottoscrizione degli atti di gara di propria competenza a seconda del tipo di procedura prescelta. Lo svolgimento della procedura di affidamento è gestito dalla S.U.A. VE tramite l'utilizzo di una propria piattaforma telematica, con la collaborazione dell'Ente aderente, sulla base del riparto di competenze definito dai successivi artt. 5 e 6.

4. La S.U.A. VE provvede entro 30 giorni dalla richiesta all'indizione della relativa gara, comunicando all'Ente aderente la presa in carico e stimando i tempi di espletamento; il termine sarà sospeso nel caso in cui la SUA VE ravvisi la necessità di completare, integrare e/o modificare i documenti ricevuti dall'Ente aderente e relativi alla procedura da svolgere;

5. I termini di cui al precedente comma potranno essere differiti, ad insindacabile giudizio della S.U.A.VE., in relazione alla programmazione effettuata e al carico di attività già assunto.

6. L'ordine di presa in carico delle richieste potrà inoltre variare, ad insindacabile giudizio della S.U.A.VE, dando priorità, per quanto possibile, alle procedure indette dalla stessa Città metropolitana ed a quelle caratterizzate da comprovata indifferibilità ed urgenza o dalla scadenza dei termini per l'acquisizione di finanziamenti.

7. In ogni caso, la S.U.A.VE non risponde dei danni derivanti da tempi di espletamento delle procedure non conformi ai termini ed alle condizioni dedotte nella presente Convenzione.

#### **Art. 5 Adempimenti della Stazione Unica Appaltante**

1. Competono alla S.U.A. VE le seguenti attività:

a) ricevere i fabbisogni degli Enti aderenti e provvedere alla programmazione delle procedure, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione;

b) proporre lo svolgimento di procedure aggregate nel caso in cui più Enti aderenti abbiano manifestato fabbisogni omogenei;

c) nominare il Responsabile del Procedimento di Selezione per la S.U.A. VE (RPS), ai sensi dell'articolo 6 della L. 241/1990 e del comma 9, dell'art. 15 del Codice;

d) acquisire il CIG relativo alla procedura su apposita delega dell'Ente aderente in base ai dati da quest'ultimo comunicati;

e) collaborare con l'Ente aderente nella predisposizione degli atti di gara e dei relativi contenuti rientranti nell'ambito convenzionato, proponendo gli opportuni correttivi e modifiche, qualora necessari;

f) verificare la completezza, la chiarezza, coerenza e correttezza della documentazione di gara, definita in collaborazione con l'Ente aderente, anche sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti da questo forniti e trasmessi, nonché la conformità degli stessi ai bandi-tipo ANAC;

g) verificare la proporzionalità e attinenza dei requisiti di partecipazione degli operatori e, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare la conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia dei criteri di valutazione delle offerte e, in generale, della metodologia di attribuzione dei punteggi; senza tuttavia operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione;

h) predisporre e sottoscrivere gli atti di gara, in particolare il bando, il disciplinare e, nelle procedure ristrette o negoziate, le lettere di invito, una volta ricevuta la formale richiesta di avvio della gara da parte dell'Ente aderente con la necessaria relativa documentazione completa;

i) provvedere alla pubblicazione del bando o dell'avviso, ovvero, nelle procedure ristrette e negoziate, alla trasmissione degli inviti, alla pubblicazione della gara sulla piattaforma telematica di svolgimento, sul proprio sito istituzionale nella sezione "*Bandi SUA*" e alle eventuali ulteriori pubblicazioni richieste a seconda del tipo di procedura, per quanto di propria competenza, ivi compresi gli avvisi di post aggiudicazione;

l) nominare la Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), in linea con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti eventualmente applicabili in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, secondo le modalità specificate al successivo articolo 7 della presente convenzione;

m) curare lo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione, in particolare:

- assicurare il supporto amministrativo al RUP dell'Ente aderente e ai membri della Commissione giudicatrice in caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- procedere alla verbalizzazione delle sedute di gara, alle comunicazioni e avvisi relativi alla procedura, alla pubblicazione di chiarimenti e comunicazioni attraverso la

piattaforma telematica a seguito di richieste provenienti dagli operatori economici, previa collaborazione e confronto con il RUP dell'Ente aderente per i quesiti di carattere tecnico;

- verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara mediante accesso al FVOE o mediante apposita richiesta presso le amministrazioni ed enti certificanti, previa delega da parte dell'Ente Aderente;

- formulare l'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, sulla scorta degli esiti comunicati dalla Commissione giudicatrice;

p) assicurare all'Ente aderente collaborazione in caso di contenziosi instaurati da terzi nell'ambito delle procedure di gara gestite dalla S.U.A. in esecuzione della presente Convenzione, e in particolare, mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico giuridici per valutare la necessità o meno di costituirsi in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa anche mediante difesa tecnica congiunta.

#### **Art. 6 Adempimenti dell'Ente aderente**

1. L'Ente aderente rimane responsabile dell'attività di programmazione e progettazione degli interventi di acquisizione del lavoro, servizio o fornitura, ai sensi degli artt. 37 e 41 del Codice, essendo demandate alla SUA VE esclusivamente le funzioni strumentali necessarie a individuare il soggetto contraente. In particolare, sono di competenza dell'Ente aderente le seguenti attività:
  - a) la trasmissione alla SUA VE dei propri fabbisogni, con le modalità e i contenuti indicati dall'art. 3 della presente Convenzione;
  - b) la definizione dell'oggetto contrattuale e la trasmissione alla SUA VE di tutti i dati e le informazioni necessarie per assicurare che gli atti di gara siano completi e conformi alle esigenze dell'Ente, in particolare per quanto concerne la descrizione delle caratteristiche del bene, servizio o lavoro che si intende acquisire e le obbligazioni dell'aggiudicatario;

- c) la nomina del responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice;
- d) l'acquisizione del CUP e CUI;
- e) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni chiamati a fare parte delle Commissioni giudicatrici);
- f) l'approvazione del progetto da porre a base di gara, nel livello di definizione richiesto a seconda del tipo di procedura;
- g) l'approvazione della decisione a contrarre con la quale sono formalmente conferite alla SUA VE le attività di cui alla presente Convezione, è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);
- h) la formalizzazione degli impegni di spesa relativi all'affidamento, ivi comprese le spese di pubblicazione, il contributo ANAC, le spese di funzionamento e gli incentivi per le funzioni tecniche qualora spettanti;
- i) l'individuazione dei soggetti da nominare quali componenti esperti della Commissione di Gara che verrà formalizzata con apposita determina da parte della S.U.A., salvo diverso accordo in occasione della specifica procedura;
- l) l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate secondo le modalità stabilite dagli artt. 50 e 76 del Codice, salvo diverso accordo in occasione della singola procedura;
- m) attività di massima, costante collaborazione con la SUA VE nel corso della predisposizione dei documenti di gara e durante lo svolgimento della procedura, ivi comprese le risposte da parte del RUP agli eventuali quesiti di carattere tecnico, la verifica dell'eventuale anomalia e congruità delle offerte;
- n) l'approvazione del provvedimento di aggiudicazione;

- o) i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici, nonché le pubblicazioni, sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012;
- p) la predisposizione e la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso, in particolare con riferimento alle fasi di: consegna, collaudo/verifica di conformità, tenuta della contabilità, pagamento dei corrispettivi, adempimenti da effettuare sul sito ANAC, comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei Contratti e tutte le comunicazioni successive alla fase di inizio delle attività;
- q) la presa in carico del CIG acquisito dalla SUA VE su delega dell'Ente aderente, una volta conclusa la procedura;
- r) il rimborso delle spese anticipate dalla SUA VE in ordine al contributo ANAC e alle spese di pubblicazione, oltre al pagamento delle spese di funzionamento e degli incentivi per le funzioni tecniche qualora dovuti.

#### **Art. 7 Seggio di gara e commissione giudicatrice**

1. In caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, le offerte sono aperte da un seggio di gara, di norma, presieduto dal dirigente della SUA VE o funzionario suo delegato, assistito da due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, entrambi della Città metropolitana.
2. In caso, invece, di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di norma la commissione giudicatrice è così composta:
  - dal RUP individuato dall'Ente aderente o funzionario suo delegato, in qualità di Presidente;
  - da due membri esperti: un membro designato dalla Città metropolitana e un membro designato dall'Ente aderente;
  - da un dipendente della Città metropolitana in qualità di segretario verbalizzante.

3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione.
4. La nomina della commissione di gara avverrà con atto del dirigente della SUA VE, che curerà, per quanto possibile, la rotazione dei commissari.
5. Si fa comunque rinvio a quanto espressamente disciplinato dal Codice in tema di Commissione giudicatrice.

#### **Art. 8 Procedure aggregate ed eventuali ulteriori attività della S.U.A. VE**

1. In caso di svolgimento di procedura aggregata, volta a soddisfare i fabbisogni di due o più Enti aderenti, la S.U.A. VE coordina la fase di preparazione degli atti di gara, assicurando la collaborazione degli Enti aderenti interessati, al fine di assicurare che gli stessi siano conformi alle esigenze di ciascuno.
2. La S.U.A. VE può decidere di non procedere allo svolgimento di una procedura aggregata, in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli Enti aderenti interessati.
3. Si applicano i commi 7, 12 e 13 dell'articolo 62 del Codice e i pertinenti articoli previsti dalla presente Convenzione, con riferimento a tutti gli Enti aderenti interessati alla procedura.
4. L'onere del rimborso delle spese di pubblicazione, per il contributo ANAC, per le spese di funzionamento e per gli incentivi tecnici, se dovuti, è ripartito tra gli Enti medesimi proporzionalmente al peso percentuale della parte di affidamento di propria competenza, sul complessivo importo a base di gara.

#### **Art. 9 Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC**

1. Relativamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), si rappresenta quanto segue:

- è responsabilità dell'Ente aderente comunicare alla S.U.A. VE se un determinato intervento è finanziato in tutto o in parte con le suddette risorse e condividere con la S.U.A. i documenti di finanziamento, nonché i dati e le informazioni necessarie per assicurare che le procedure siano progettate e svolte in conformità a quanto richiesto dalla normativa rilevante e dalle condizioni di finanziamento;
- la S.U.A. tiene conto delle tempistiche stabilite dai finanziamenti nella definizione della Programmazione degli affidamenti e nello svolgimento delle procedure, al fine di consentire il rispetto delle relative scadenze;
- nella predisposizione degli atti di gara la S.U.A. e l'Ente aderente, ciascuno per le proprie competenze, garantiscono la conformità degli stessi ai requisiti normativi rilevanti in materia, tra cui in particolare il rispetto degli obblighi e principi stabiliti in tema di pari opportunità, inclusione lavorativa, DNSH e obiettivi climatici;
- all'atto di approvazione degli atti di gara, l'Ente aderente verifica la conformità degli stessi rispetto alle condizioni di finanziamento;
- l'Ente aderente nomina il RUP che svolge le funzioni di cui all'art. 48, comma 2 del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 e, in caso di sua inerzia, assicura che sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 50, comma 2 del D.L. 77/2021;

#### **Art. 10 Comunicazioni**

1. Le comunicazioni tra la SUA VE e l'Ente aderente avvengono tramite posta certificata, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

#### **Art. 11 Contribuzione dell'Ente aderente alle spese**

1. Le parti convengono che i servizi previsti dalla presente convenzione non devono determinare un vantaggio economico per alcuna di esse.
2. Sono a carico dell'Ente aderente, in relazione ad ogni singola procedura affidata alla S.U.A.VE, le seguenti somme:

- a) Contributo forfettario per le spese di funzionamento, calcolato come previsto al successivo comma 3;
  - b) Contributo a favore dell'ANAC per l'acquisizione del CIG calcolato sulla base della normativa in vigore al momento dell'avvio della procedura;
  - c) Eventuali spese relative al proprio personale messo a disposizione per lo svolgimento della procedura;
  - d) Eventuali spese per le commissioni giudicatrici, ivi compresi i compensi relativi all'utilizzo di commissari esterni;
  - e) spese relative alla pubblicazione di bandi, avvisi ed esiti previste dalla vigente normativa in vigore al momento dell'avvio della procedura;
  - f) le spese di eventuale difesa giudiziaria ai sensi del successivo art. 13;
  - g) oneri spettanti per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 nella misura del 25% di quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 45 (che include la quota del 20% del comma 5), come statuito dal comma 8 del medesimo articolo; tale misura deve intendersi prevalente rispetto ad eventuali, difformi regolamentazioni in materia dell'Ente aderente.
3. L'Ente aderente contribuisce forfettariamente alle spese di funzionamento della S.U.A.VE in proporzione all'importo a base di gara del singolo appalto aggiudicato, applicando ai seguenti scaglioni di valore le relative percentuali indicate:
- fino a euro 500.000,00: 0,30%;
  - oltre euro 500.000,00: 0,08%.
4. In caso di gara deserta, l'Ente aderente riconosce alla SUA VE il rimborso delle spese di cui al comma 2, lettere b) ed e) e di quelle ulteriori se dovute oltre al 40% del contributo forfettario determinato ai sensi del comma precedente.
5. Le somme spettanti alla SUA VE da parte di ciascun Ente Aderente, dettagliate in base alla relativa tipologia, saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto o nella determina a contrarre ovvero atto equivalente,

6. Gli importi dovuti dall'Ente aderente ai sensi dei precedenti commi sono versati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa contabilizzazione da parte della SUA VE. Il mancato versamento di quanto dovuto legittima la SUA VE, previa diffida e messa in mora, a disdettare la presente convenzione per inadempimento dell'Ente aderente.

#### **Art. 12 – Durata, recesso e risoluzione**

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile per un periodo di pari durata previo consenso di entrambe le parti.
2. L'Ente aderente potrà liberamente recedervi in qualsiasi momento con preavviso di almeno due mesi, fermi comunque gli obblighi derivanti dalle procedure già prese in carico dalla S.U.A.VE.
3. Le parti potranno altresì risolvere la presente Convenzione consensualmente ovvero per inadempimento dell'altra parte alle obbligazioni ivi previste.

#### **Art. 13 – Contenziosi instaurati da terzi**

1. L'avvocatura civica metropolitana patrocina in via ordinaria le controversie amministrative e giudiziarie instaurate da soggetti terzi aventi ad oggetto le procedure di gara affidate alla S.U.A.VE.
2. Il rimborso delle spese e degli oneri eventuali per la difesa di cui al comma precedente, determinati ai sensi di legge e del Regolamento dell'avvocatura civica metropolitana è a carico dell'Ente aderente.
3. L'Ente aderente potrà chiedere di essere assistito in proprio dal patrocinio dell'avvocatura civica metropolitana, nei limiti e alle condizioni di cui al vigente Regolamento dell'avvocatura.
4. Nei casi di cui al precedente comma, le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente ogni elemento utile alle rispettive difese e, in particolare, l'Ente aderente fornirà tempestivamente una relazione tecnico-amministrativa, sui fatti e i motivi di causa.

#### **Art. 14 Definizione delle controversie tra le parti**

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione che non possano essere risolte in via bonaria, è competente il Foro di Venezia.

#### **Art. 15 Prevenzione della corruzione**

1. La SUA VE e l'Ente aderente si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, correttezza e riservatezza.
2. Le parti si impegnano reciprocamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione in qualunque fase di svolgimento della gara da parte di soggetti coinvolti o di chiunque possa influenzarne le decisioni.
3. Nell'espletamento delle attività assegnate, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e quelle attuative vigenti in materia.

#### **Art. 16 Disposizioni di rinvio**

1. I reciproci diritti e doveri delle parti derivanti dalla presente convenzione potranno essere nel dettaglio regolati dalla S.U.A.VE. e dall'Ente aderente attraverso appositi protocolli o anche mediante semplice scambio di corrispondenza.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D.lgs. 267/2000, del D.lgs. 36/2023 ed alla normativa vigente nelle materie oggetto della convenzione.
3. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al D.Lgs. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.
4. La presente Convenzione potrà essere revisionata e aggiornata in relazione all'eventuale modifica del quadro normativo in tema di contratti pubblici, in particolare avuto riguardo alla qualificazione delle stazioni appaltanti.

### **Art. 17 Trattamento dei dati personali**

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dalle parti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.
2. I dati di cui la SUA VE verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento 679/2016.

### **Art. 18 Registrazione**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986, ed è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato b) al D.P.R. n. 642/1972.